



COMUNE DI PINO TORINESE

Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

Servizio di rif.: FINANZIARIO

Numero proposta: 129

del **25/09/2024**

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 24 OTTOBRE 2024 AL 23 OTTOBRE 2027

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:15 in Pino Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica, in parte in presenza ed in parte in collegamento con la modalità della videoconferenza ai sensi dell'art. 65 bis, comma 3 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, composto dai Signori:

PRESENTE

CEPPI Stefano	Presidente	SI	
TOSI Alessandra	Sindaco	SI	
PELLEGRINI Paolo	Consigliere	SI	
BORDIN Barbara	Consigliere	NO	
RIMINUCCI Marta	Consigliere	SI	
PAGLIASSO Elisa	Consigliere	SI	
PIANA Caterina	Consigliere	NO	
CONCAS Marcello	Consigliere	SI	
ONORATO Miguel	Consigliere	SI	
SEPPILLI Ludovico Maria	Consigliere	SI	(videoconferenza)
SILVESTRIN Simone	Consigliere	NO	
GIURA Vittorio	Consigliere	NO	
LAGNA Annamaria	Consigliere	SI	

Sono assenti i Consiglieri BORDIN Barbara, PIANA Caterina, SILVESTRIN Simone, GIURA Vittorio.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore esterno BONIFORTI Davide.

Per il punto in oggetto partecipano alla discussione e votazione anche il Consigliere GIURA Vittorio, entrato nella sala alle ore 19:18 ed il Consigliere BORDIN Barbara, collegatasi in videoconferenza alle ore 19:30.

Si dà atto che durante la discussione e votazione del punto in oggetto permane lo scollegamento definitivo dalla videoconferenza del Consigliere SEPPILLI Ludovico Maria.

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Oggetto: Nomina del revisore dei conti per il periodo dal 24 ottobre 2024 al 23 ottobre 2027

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica– finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Pino torinese, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che l'attuale incarico dell'organo di revisione economico finanziario scadrà il 23 ottobre p.v. e che occorre pertanto procedere a nuova nomina

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto n.23 del 15.2.2012, ha stabilito i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, che constava di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali e ha stabilito inoltre, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;c
- con successivo decreto ministeriale del 21.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.3 del 04.01.2019, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei Conti in relazione alla classe demografica (individuate 12 classi demografiche, dettagliate alla tabella A del decreto) e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali;
- è stato quindi stabilito il limite massimo del compenso base annuo lordo, per ciascuna fascia demografica alla misura indicata nella tabella sopracitata, con le seguenti maggiorazioni:
 - sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al sopracitato decreto;
 - sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al sopracitato decreto.

- Il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

dato atto inoltre che :

- in data 20/06/2024 questo Comune ha comunicato alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Torino della prossima scadenza del proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da ultimo citata;
- 1. la precitata Prefettura, con nota prot. n.119340/24/W - Servizio I del 20/06/2024, in risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che l'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune si sarebbe tenuta il giorno 21/06/2024 alle ore 10,30, presso la sua sede;
- 2. la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino, con nota prot. n. 120019/24/W – Servizio I del 21/06/2024, ha trasmesso copia del verbale dell'estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:
 1. GALIMI Antonio: designato per la nomina
 2. DIMATTEO Nicola: prima riserva estratta
 3. MARTINOTTI Angelo: seconda riserva estratta

dato atto che il precitato D.Lgs. 267/00 dispone, tra l'altro, che:

1. valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadono dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
2. l'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

3. i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
4. ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto Galimi Antonio, e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, dichiarazione acquisita al protocollo comunale in data 11/09/2024 al n.11852;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

Visto il sopracitato decreto del Ministero dell'Interno – decreto del 21/12/2018 relativo all'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

Dato atto che non risulta più applicabile la riduzione del 10 per cento previsto dall'art. 6 comma 3 del D.L. 31/5/2010 n° 78, in quanto non confermata dalla legge n.205 del 27/12/2017 (cd. Legge di stabilità 2018);

Ravvisata l'opportunità di fissare il compenso lordo annuo in €. 10.000,00, cui andranno aggiunti IVA e contributi previdenziali se dovuti, e oltre all'eventuale rimborso per spese di viaggio;

dato atto inoltre che il decreto del 21.12.2018 all'art. 3 c.1 cita: "ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi";
e all'art. 3 c.2 "Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione";

dato atto che il Regolamento di Contabilità rinvia alla delibera di nomina l'individuazione del criterio;

ritenuto quindi necessario definire il criterio da adottare per la quantificazione del rimborso delle stesse prevedendo, nel rispetto del contenimento della spesa pubblica, il

riconoscimento di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina o gasolio per chilometro percorso, erogato nel limite del percorso stradale più breve dal luogo di residenza fino alla sede dell'Ente, sulla base di richiesta scritta del Revisore contenente la dichiarazione dei chilometri percorsi, delle date di percorrenza, dell'importo del prezzo del gasolio o benzina, unitamente al rimborso dei pedaggi autostradali, documentati da apposita ricevuta;

dato atto che la presente è stata sottoposta all'esame della prima commissione consiliare nella seduta del 19.09.2024, come da verbale al presente allegato quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 24/10/2024 – 23/10/2027 il sig. Galimi Antonio, nato a San Procopio (RC) il 9/9/1958, residente a Novara, in via Briandatte, 11, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all' albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione di Novara alla sezione "A" con il n. 168, nonché al Registro dei Revisori Legali al n. 25901 G.U 31 bis del 21/04/1995;

2. di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL;

3. di determinare, per le motivazioni sopra riportate, quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell' art. 241, c.7 del TUEL, il compenso annuo lordo di €. 10.000,00, cui andranno aggiunti Iva e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge, oltre all'eventuale rimborso per spese di viaggio;

4. di definire quale criterio di quantificazione del rimborso spese di viaggio connesse all'uso di autovettura privata mediante applicazione del parametro costituito da un quinto del prezzo della benzina o gasolio per chilometro, a seconda del tipo di carburante risultante dall'attestazione di pagamento, erogato nel limite del percorso stradale più breve dal luogo di residenza fino alla sede dell'Ente, sulla base di richiesta scritta del Revisore contenente la dichiarazione dei chilometri percorsi, delle date di percorrenza, dell'importo del prezzo del gasolio o benzina, unitamente al rimborso dei pedaggi autostradali, documentati da apposita ricevuta;

5. di dare atto che al Revisore dei Conti sarà erogato il rimborso delle spese di viaggio sostenute relativamente agli accessi per rendere i pareri di competenza e per la presenza necessaria richiesta presso la sede dell'Ente;

6. di dare atto che la spesa è prevista nel Bilancio Previsionale 2024/2026, che verrà previsto nell'annualità 2027, e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l'impegno di spesa con proprio provvedimento;

7. di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, c.4, del citato T.U. Enti Locali.